



TRIBUNALE DI VERCELLI  
UFFICIO GIUDICE DI PACE DI VERCELLI  
UFFICIO GIUDICE DI PACE DI CASALE MONFERRATO  
UFFICIO N.E.P. DI VERCELLI

Prot. n. 546 /2020 /INI

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

*anche quale Coordinatore degli Uffici dei Giudici di Pace del Circondario*

vista la legge 25 giugno 2020, n. 70, di conversione con modifiche del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28;

dato atto della completa ripresa delle attività presso gli Uffici giudiziari di Vercelli, ivi compresa la celebrazione delle udienze *"in presenza"*;

visto il *"Protocollo per lo svolgimento in sicurezza delle attività e per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei luoghi di lavoro"* adottato presso il Tribunale di Vercelli con prot. n. 256/Int del 19 maggio 2020;

sentiti il Medico Competente ed il RSPP per le osservazioni di competenza;

sentito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vercelli che nulla osserva;

ritenuto di dover maggiormente dettagliare in merito ai comportamenti ed alle misure di prevenzione del contagio da Covid\_19;

ADOTTA il seguente

**PROTOCOLLO INTERNO PER LA GESTIONE DEL CONTAGIO**

**Medico Competente : Dott. CORRADO RENDO**

**Definizioni.**

CASO SOSPETTO: la persona che presenta una sintomatologia che soddisfa un criterio maggiore o due minori tra i seguenti, in assenza di una diagnosi alternativa più probabile:

- CRITERI MAGGIORI
  - Durata dei sintomi superiore a 3 giorni
  - Febbre superiore a 37,5°
  - Tosse secca o dispnea
  - Anosmia e/o Ageusia
- CRITERI MINORI
  - Durata dei sintomi superiore a 3 giorni
  - Congiuntivite bilaterale
  - Astenia severa
  - Mal di testa
  - Rinorrea
  - Disturbi gastrointestinali (diarrea, nausea, vomito)
  - Dolori osteomuscolari diffusi
  - Faringodinia

#### CONTATTO STRETTO:

- persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano senza una successiva sanificazione, abbraccio o bacio senza aver indossato un DPI);
- persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un

caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;

- una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19,

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell'insorgenza della malattia del caso in esame.

#### **Procedura di gestione in caso di positività ai test.**

La procedura prevista dalle Istituzioni, richiede che il singolo cittadino che presenti sintomi o che sia stato esposto a possibile contagio, debba comunicarlo al proprio medico di famiglia o all' ASL od al numero 1500.

Questi, in base alle procedure applicate, decideranno se sottoporre la persona a tampone o meno od a provvedimento di quarantena cautelare.

#### **Interventi di primo soccorso.**

Qualora un lavoratore dovesse riferire al proprio responsabile (e all'ufficio personale) una sintomatologia riferibile al COVID-19, salvo che non sia a rischio la sua salute e sicurezza, questi dovrà abbandonare il lavoro e recarsi presso il proprio domicilio; egli dovrà essere informato circa la necessità di contattare al più presto il proprio Medico Curante.

Nel caso in cui un utente del Palazzo di Giustizia, dell'Ufficio N.E.P. oppure degli Uffici dei Giudici di Pace di Vercelli e Casale Monferrato, dovesse presentare i medesimi sintomi in maniera evidente dovrà essere allontanato dagli ambienti di lavoro da qualsiasi operatore rilevi tale situazione. Qualora ciò accada nel corso di un colloquio o di un'udienza, mentre è in coda allo sportello o in cancelleria, il personale dovrà avvertire il proprio responsabile dell'accaduto.

**Qualora questo non fosse possibile, la persona dovrà essere accompagnata all'interno dello "SPAZIO COVID" individuato:**

– per quanto riguarda il Tribunale di Vercelli, nella stanza nr. 1 sita al piano primo, della manica esterna lato cortile Via Conte Rosso;

- per l'Ufficio N.E.P. e per l'Ufficio del Giudice di Pace di Vercelli, nella stanza nr.1.16 sita al primo piano di Palazzo Biver, sede dei predetti Uffici;

- per l'Ufficio del Giudice di Pace di Casale Monferrato, nella stanza nr. 9 sita al piano primo della sede di Via della Provvidenza n. 7

in attesa dei soccorsi, con la sorveglianza di un addetto al primo soccorso dotato dei DPI previsti.

Qualora sia strettamente necessario intervenire immediatamente sul lavoratore, gli addetti al primo soccorso dovranno prima indossare maschera (FFP2), visiera e guanti, presenti all'interno delle cassette di primo soccorso.

Tutti i presidi utilizzati vanno chiusi in un sacchetto e smaltiti secondo le procedure previste dalla normativa vigente ( inserimento in specifico contenitore dedicato, contenente un doppio 'sacco nero' che dovrà essere conferito quotidianamente al servizio ecologico urbano come rifiuto indifferenziato previa disinfezione prima della chiusura con soluzione di cloro ).

Durante l'intervento, dovranno essere presenti solo i soccorritori nel numero strettamente necessario all'intervento.

Una volta terminato l'intervento, i soccorritori dovranno segnalare il contatto con il possibile soggetto e, salvo che questi risultasse negativo, dovranno abbandonare il posto di lavoro e rimanere in quarantena per il periodo necessario.

Una volta che la persona avrà abbandonato il locale, questo dovrà essere sanificato.

Il rientro sul posto di lavoro potrà avvenire solo dopo autorizzazione del Medico di Medicina Generale o con tampone negativo al termine della quarantena.

#### **Individuazione di persona sintomatica.**

Il lavoratore che è venuto a conoscenza di essere stato a STRETTO CONTATTO con un caso positivo di COVID-19 al di fuori della sfera lavorativa (p.e. un familiare) deve:

- segnalarlo immediatamente al proprio responsabile (e all'ufficio personale)
- mantenersi in isolamento volontario
- contattare il Medico Curante al fine di essere posto in isolamento fiduciario cautelare per 14 gg e per eseguire il tampone faringeo.

Nessun lavoratore che ha condiviso lo spazio con il caso sospetto dovrà allontanarsi dal posto di lavoro fino ad ulteriori comunicazioni.

Il Medico Curante comunicherà, immediatamente, il caso all'Autorità Sanitaria Competente, la quale, una volta rilevato il contagio, indagherà per definire i possibili rapporti intercorsi con altre persone, sia per motivi lavorativi che personali.

*Il Medico di Assistenza Primaria competente effettua quindi l'identificazione dei CONTATTI STRETTI, secondo le definizioni contenute nella circolare ministeriale prot. 0005443 del 22/02/2020 e dispongono preventivamente attraverso la piattaforma COVID-19 Regione Piemonte l'isolamento fiduciario per i CONTATTI STRETTI del paziente sospetto COVID-19, per 14 giorni con decorrenza dalla data di ultimo contatto ovvero fine a guarigione clinica . Il Medico di Assistenza Primaria rilascia l'eventuale certificazione ai fini INPS come previsto dalla normativa vigente.*

Il Tribunale e si metterà a disposizione delle Autorità per fornire le informazioni necessarie a delineare la situazione e procederà adottando qualsiasi misura venga indicata dall'autorità stessa. Il responsabile del caso sospetto definirà un elenco dei CONTATTI STRETTI dello stesso all'interno dell'ambiente lavorativo.

*Il SISP della ASL competente effettua un approfondimento dell'indagine epidemiologica per la ricerca di ulteriori contatti in ambito comunitario e per identificare eventuali focolai, predispone ulteriori misure di sanità pubblica e fornisce indicazioni per la prevenzione e il controllo dell'infezione.*

Il rientro sul posto di lavoro sarà possibile solamente con l'attestazione di fine isolamento rilasciata dal SISP o dal Medico Curante e previa verifica del medico competente (protocollo parti sociali 24.04.20 )

#### **Misure immediate di intervento in caso di effettiva positività.**

Fatto salvo quanto previsto nei paragrafi precedenti, il Tribunale adotta i seguenti interventi precauzionali:

- a) immediata richiesta cautelativa, a tutti i lavoratori e persone che hanno avuto CONTATTI STRETTI negli ultimi 7 giorni ( a partire dalla data dell' insorgenza dei sintomi ovvero a partire dalla data del risultato di positività del tampone ) con il lavoratore risultato positivo, di rimanere a casa;
- b) le altre persone che hanno condiviso gli ambienti lavorativi con questo soggetto "in condizioni di sicurezza" ovvero nel rispetto rigoroso e assoluto delle misure anti contagio (mascherine, distanza interpersonale etc.) non verranno messi in isolamento, a meno che non siano stati contattati dal SISP o manifestino dei sintomi riconducibili al COVID-19;
- c) interdizione, fino all'avvenuta igienizzazione, dei locali di cui alla lettera c), fatto salvo le aree di transito;

d) immediata sanificazione di, in questo ordine cronologico:

- delle zone di passaggio comuni quali scale, con particolare attenzione al corrimano, corridoi, porte, servizi igienici, ascensori;
- postazione/i di lavoro del lavoratore e di tutti i lavoratori della medesima area di lavoro, comprese le attrezzature di lavoro;
- area break utilizzata dal lavoratore, comprese le attrezzature presenti (distributori automatici, frigo, forno, ecc.);

La sanificazione deve essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare n. 5443 del 22 Febbraio 2020 e nei tempi più celeri possibili, stante la sua non utilità ( per la labilità del virus Sars-Cov 2 nell'ambiente esterno ) dopo 48-72 ore dall'accertata presenza del soggetto positivo nel luogo di lavoro.

Per ottenere questo, il Tribunale invia all'impresa di pulizie una richiesta di intervento.

Si fa presente che, secondo le indicazioni più aggiornate fornite dal CTS- Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile,

- CASI POSITIVI ASINTOMATICI : diagnosi confermata da test molecolare positivo, isolamento di gg. 10 + tampone molecolare unico a fine quarantena.

CASI POSITIVI SINTOMATICI : diagnosi confermata da test molecolare positivo, isolamento di gg. 10 ( se gli ultimi 3 gg. in completa assenza dei sintomi ) + tampone molecolare unico a fine quarantena.

CASI POSITIVI ASINTOMATICI CHE NON SI NEGATIVIZZANO DOPO 21 GIORNI : diagnosi confermata da test molecolare positivo, isolamento almeno 21 gg. con riscontro di positività effettuato al 10° e 17° giorno : se asintomatico l'isolamento si interrompe al 21 giorno e il soggetto può rientrare al lavoro.

Il presente protocollo, in vigore dalla data odierna, è destinato a Magistrati togati ed onorari, Personale amministrativo, Collaboratori dell'Ufficio, Parti interessate che accedono all'Ufficio e Ditte Esterne.

Si comunichi e si dia pubblicazione sul sito web del Tribunale di Vercelli.

Vercelli, li 02/11/2020

Il Presidente  
Michela TAMAGNONE

